



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Al riguardo, infatti, si tenga conto, da un lato, della conferma al 50 per cento del coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico, e dall'altro, della possibile contestuale ripresa di altre attività parimenti interessate dall'offerta trasportistica.

Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 4 concernente la ripresa in presenza, secondo i piani di organizzazione predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, delle attività didattiche e curriculari delle università, anche per i territori in zona rossa relativamente agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, nonché lo svolgimento, sempre in presenza, di altre attività, ivi compresi gli esami, le prove e le sedute di laurea. La medesima disposizione si applica, secondo quanto previsto dal comma 5, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate all'università.

## Attività dei servizi di ristorazione (Art. 4)

Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nella norma in esame che, a decorrere dal 26 aprile 2021, consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00.

Fino al 31 maggio p.v., pertanto, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto.

Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, per effetto della permanenza in vigore delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021, non espressamente derogate dal decreto-legge in commento, continua ad applicarsi la limitazione contemplata dall'art. 27, comma 1, del citato d.P.C.M., secondo cui il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi.

Analogamente, restano confermate le altre disposizioni di cui al citato art. 27 in quanto non in contrasto con la novella legislativa, e in particolare quella che fissa alle ore 18,00 il limite orario entro il quale è consentito l'asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3.

## Spettacoli aperti al pubblico (art. 5, commi 1, 3 e 4).

Altre disposizioni che troveranno applicazione dal 26 aprile 2021 sono quelle indicate in epigrafe.

In linea di continuità con quanto già disposto dal d.P.C.M. del 2 marzo u.s., viene stabilito, al comma 1, che, a decorrere dalla predetta data, gli spettacoli in parola,



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

previsti all'interno di sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nonché nei *live club* e in altri locali o spazi anche all'aperto, dovranno svolgersi, in via esclusiva, con posti a sedere preventivamente assegnati, e a condizione che sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, sia tra gli spettatori non abitualmente conviventi, sia tra il personale addetto ai lavori.

Diversamente da quanto specificato dal citato decreto presidenziale, e in un'ottica ampliativa, viene ora individuata, quale capienza massima dei locali, una misura non superiore al 50 per cento rispetto a quella autorizzata e viene fissato un limite di partecipazione agli spettacoli individuato in 1.000 unità per le iniziative all'aperto e in 500 spettatori in ogni singola sala, per quelle nei luoghi chiusi.

Laddove non sia possibile garantire l'osservanza delle predette condizioni lo svolgimento degli spettacoli non è consentito. La norma conferma, inoltre, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

I commi 3 e 4 dell'articolo in commento prevedono, rispettivamente, che le richiamate limitazioni numeriche possano essere diversamente stabilite, per gli eventi di spettacolo all'aperto, con linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che, per particolari eventi, le stesse linee guida potranno riservare l'accesso a soggetti muniti delle "certificazioni verdi".

## Piscine, palestre e sport di squadra (Art. 6, comma 3)

Sempre con decorrenza 26 aprile e limitatamente ai territori collocati in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, fermo restando il rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, secondo la procedura prevista dalla norma in commento.

È comunque interdetto l'uso di spogliatoi, ove non diversamente stabilito dalle suddette linee guida.

\* \* \* \*

È di tutta evidenza che il superamento di alcune precedenti restrizioni o limitazioni dovrà essere attentamente monitorato, onde verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti difforni dal quadro regolatorio, suscettibili, in quanto tali, di determinare condizioni di aggravamento del quadro epidemiologico.



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Tale azione di controllo andrà pertanto immediatamente riservata a tutte le attività, cui si è fatto cenno nella presente circolare, per le quali la data del 26 aprile rappresenta il primo momento di passaggio al nuovo regime di regolamentazione.

I servizi territoriali che andranno all'uopo disposti dovranno, in particolare, concentrarsi sulle possibili situazioni di sovraffollamento, privilegiando, quindi, le aree interessate dalla presenza di locali ed esercizi aperti al pubblico e da più intensi flussi di mobilità, secondo linee condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si vorranno disporre, pertanto, mirati interventi operativi in prossimità dei quadranti urbani maggiormente interessati, specie nelle grandi città, da fenomeni di aggregazione, soprattutto in occasione dei fine settimana e delle giornate festive e prefestive.

Tenuto conto, inoltre, del ritorno in zona gialla di un numero considerevole di territori regionali, è verosimile che condizioni di assembramento si possano verificare nelle fasce orarie antimeridiane, corrispondenti al contemporaneo inizio delle attività scolastiche e di quelle commerciali. Ne consegue che specifici controlli andranno effettuati in prossimità di tali orari, anche allo scopo di intervenire su eventuali situazioni di criticità.

Si richiama, infine, l'attenzione in merito all'esigenza che i dispositivi di vigilanza e controllo siano predisposti in maniera da assicurare il pieno coinvolgimento anche delle polizie locali, specie negli scenari urbani nei quali l'impiego di tali operatori può risultare particolarmente incisivo ai fini della corretta osservanza delle disposizioni comportamentali anti COVID-19.

Nel ribadire che verranno sollecitamente diramate ulteriori indicazioni applicative con riguardo alle diverse fasi di ripresa delle varie attività disciplinate dal recente provvedimento d'urgenza, si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO